

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D'UFFICIO  
dell'Ordine degli Avvocati di Bari

**PREMESSE**

L'effettività della difesa costituisce l'aspetto più importante e socialmente rilevante in materia di difesa d'ufficio nel procedimento penale ed è garantita dalla qualificazione professionale richiesta dalla legge per l'iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio.

Il Consiglio dell'Ordine, ha, pertanto, il dovere fondamentale di assicurare che gli iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio siano dotati di professionalità dal punto di vista formale e sostanziale, assicurando l'osservanza coscienziosa anche degli impegni etici che nascono dall'assunzione dell'incarico. I criteri cardine sui quali il Consiglio dell'Ordine, si' deve basare per operare la scelta dei colleghi da inserire sono essenzialmente tre:

- 1) **la competenza e deontologia professionale;**
- 2) **la disponibilità;**
- 3) **la esclusiva competenza del Consiglio, dell'Ordine nella scelta dei candidati per l'ammissione nell'elenco.**

**1)** Il primo criterio è enunciato nel primo comma dell'art. 29 disp. att. C.p.p. nella parte in cui fa riferimento al termine "idonei" in relazione agli iscritti negli albi.

In ragione del concetto di idoneità trovano applicazione i seguenti principi:

- **competenza specifica per l'inserimento nell'albo**; tale principio trova la sua ratio nell'esercizio del dovere di competenza e del dovere di aggiornamento professionale di cui agli artt. 12 e 13 del codice deontologico. Al fine di realizzare concretamente tale principio è necessario che il collega iscritto all'albo renda nota, nella sua domanda di ammissione, la propria esperienza professionale maturata in campo penale, indicando in quali procedimenti ha prestato la propria opera, fornendo una serie di elementi atti ad una corretta valutazione della sua capacità professionale (come partecipazione a corsi, pubblicazioni, pratica presso studi di diritto penale ecc.);

- **garanzia di una condotta retta** che sia scevra da violazioni di doveri enunciati nel codice deontologico.

Il suddetto principio si concilia con il principio/prassi forense della onorabilità della carica del difensore d'ufficio; pertanto non si potrà procedere all'inserimento, e dovrà operarsi l'immediata cancellazione dagli elenchi, di tutti quei colleghi colpiti da sanzioni disciplinari con effetto pubblico. Ovviamente per garantire la sussistenza nel tempo di tali requisiti, il consiglio dell'ordine dovrà periodicamente effettuare una, revisione degli elenchi dei difensori di ufficio.

**2)** Il secondo criterio è pure enunciato nel primo comma dell'art. 29 disp. att. C.p.p. e specificato nel comma 7 dello stesso articolo, nonché, nel comma 2 dell'art. 97 c.p.p., con l'obbligo della reperibilità.

In virtù di questo criterio trovano giustificazione i seguenti principi:

- inserimento negli elenchi solo dei difensori che lo richiedano espressamente;

- necessità che i colleghi siano domiciliati nella circoscrizione del Tribunale di Bari e siano iscritti all'albo del Tribunale di Bari al fine di poter effettivamente garantire la reale reperibilità degli stessi;

- concreta possibilità di provvedere all'immediata cancellazione del difensore resosi colpevole di, irreperibilità, contravvenendo ad un dovere professionale oltre che etico.

**3)** Il terzo criterio è sancito dagli artt. 97, co. 2, e 105, co.1, del C.p.p.

In forza di quanto sopra opera un'assoluta riserva di giurisdizione in capo al Consiglio dell'Ordine sia in riferimento all'iscrizione che alla cancellazione dagli elenchi, che, sulla base dei principi suesposti, assume una sorta di sanzione di condotte assimilabile all'abbandono di difesa tacito.

L'attuazione di tale principio si realizza mediante la valutazione di tutte le segnalazioni pervenute nonché di quelle che l'Autorità giudiziaria deve fare in forza dell'art. 105, co.4 C.p.p.

### **Sulla base di tali premesse il Consiglio delibera il seguente regolamento per la difesa di ufficio.**

1) Nell'ambito della previsione di cui all'art. 97 C.p.p, allo scopo di meglio garantire il principio di effettività della difesa, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di \_Bari predispone gli elenchi per la difesa di ufficio -ciascuno autonomo dagli altri- con riferimento ai procedimenti penali da celebrare dinanzi a:

**Giudice di Pace - Tribunale Ordinario - Corte di Appello - Tribunale di Sorveglianza;**

**Tribunale per i Minorenni;**

**Tribunale Militare;**

**Autorità Giudiziaria** competente per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini extra comunitari.

Tali elenchi sono aggiornati ogni tre mesi.

2) E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, il Tribunale di Sorveglianza e la Corte di Appello, l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti ex art. 29 disp, att C.p.p. dall'Ordine o dalla Camera penale o, alternativamente, quello che dimostri l'esercizio continuativo della difesa in sede penale, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti procedimenti penali nel biennio antecedente la presentazione della domanda, di cui almeno 10 dinnanzi al Tribunale e 5 alla Corte di Appello.

3) E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale, istituiti ex art. 29 disp. att. C.p.p. dall'Ordine o dalla Camera penale e che, congiuntamente, abbia anche conseguito l'attestazione di frequenza nel corso di perfezionamento e di aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva istituiti ex art. 15 D.l. 272/89 dall'Ordine o da istituzioni Universitarie i cui programmi siano ritenuti idonei dall'Ordine.

Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa penale avanti al Tribunale per i minorenni, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti procedimenti penali nel biennio antecedente la presentazione della domanda.

4) E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini extracomunitari l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti ex 29' disp. att. C.p.p. e che, congiuntamente, abbia anche conseguito attestazione di frequenza del corso di perfezionamento ed aggiornamento avente ad oggetto la specifica materia istituiti dall'Ordine.

Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini extracomunitari, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda.

5) Può essere richiesta l'iscrizione ad uno o più degli elenchi di cui ai punti precedenti.

## **MODALITÀ' DI NOMINA**

1) L'attuazione delle modalità di nomina del difensore di ufficio disciplinate dall'art. 29 disp. att. C.p.p. è determinata preventivamente dall'Ordine che si avvale di un sistema informatizzato per garantire la rotazione dei difensori e, contestualmente, il principio di effettività della difesa.

2) Nell'ipotesi in cui l'Autorità procedente, in violazione dei criteri previsti dalla legge, abbia ad individuare quale difensore per più persone sottoposte ad indagini o imputate nel medesimo procedimento un unico avvocato, costui dovrà segnalare l'errore e chiedere che l'Autorità provveda alla designazione di un diverso difensore per ogni coimputato.

## **TURNI**

1) L'elenco dei difensori di ufficio in materia penale si compone dei nominativi degli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine di Bari che, avendone fatto richiesta, siano stati ritenuti idonei ad assumere la qualifica del difensore di ufficio avanti agli uffici giudiziari presenti nel circondario di Bari.

2) La difesa di ufficio è assicurata secondo turni di reperibilità di 24 ore, a decorrere dalle ore 08,00 di ciascun giorno, informati a criteri di rotazione giornaliera ovvero continua.

3) Si ricorre al criterio della rotazione giornaliera con obbligo di reperibilità, ai sensi dell'art. 29, comma 7 disp. att. C.p.p., nell'ipotesi di urgente e necessaria assistenza di persone detenute, arrestate, fermate o catturate.

4) Si ricorre, altresì, al criterio della rotazione giornaliera con obbligo di reperibilità in tutti i casi in cui si debba provvedere con urgenza alla individuazione o sostituzione di un difensore. A tale fine è istituito un apposito turno.

- 5) Si ricorre al criterio della rotazione continua alfabetica in tutte le ipotesi in cui occorre provvedere senza urgenza alla individuazione del difensore di ufficio.
- 6) La segreteria dell'Ordine redige ed inoltra i turni all'ufficio centralizzato, al quale le Autorità Giudiziarie faranno riferimento per individuare il nominativo del difensore da designare. Il difensore non avrà contatti diretti con l'Ufficio centralizzato.
- 7) La segreteria dell'Ordine comunicherà agli iscritti negli elenchi i rispettivi turni di reperibilità, almeno venti giorni prima dell'inizio del trimestre di riferimento.
- 8) Il momento della chiamata verso l'Ufficio centralizzato da parte dell'Ufficio giudiziario interessato determina l'individuazione del difensore di ufficio.
- 9) In casi eccezionali il difensore che sia impossibilitato a svolgere l'attività del turno, anche per un impedimento venutosi a creare il mattino stesso dell'incombente, deve contattare tempestivamente l'Autorità giudiziaria procedente e richiedere di essere sostituito. Entro 5 giorni l'interessato dovrà, comunque, far pervenire comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con le ragioni dell'impedimento.

## **DOVERI DEL DIFENSORE DI UFFICIO**

- 1) La difesa di ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con massima serietà e puntualità; gli iscritti agli elenchi dei difensori di ufficio devono essere disponibili ad assicurare al proprio assistito la migliore tutela possibile, sotto il profilo della competenza e della partecipazione agli incumbenti che derivano dall'incarico.
- 2) Il difensore di ufficio deve dare, quando sia possibile all'assistito, tempestiva comunicazione dell'incarico ricevuto informandolo degli aspetti essenziali della contestazione ed indicando l'Autorità procedente e il numero del procedimento. Deve altresì informare l'assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al patrocinio a spese dello Stato per in non abbienti ai sensi del D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni, rappresentandogli che il difensore di ufficio deve essere retribuito (art. 369 bis, comma 2, lett. d ed e, c.p.p.). Tali informazioni devono essere fornite agli indagati a piede libero mediante comunicazione scritta.
- 3) Il difensore di ufficio può nominare, ai sensi dell'art. 102 C.p.p., un proprio sostituto, ritenuto idoneo al compimento di tutti gli atti necessari all'esercizio della difesa, informando lo stesso sulla attività da prestare.
- 4) Il difensore di ufficio, anche quando è impedito, deve avere sempre cura di garantire la continuità della difesa nominando un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. facendo valere il proprio impedimento.
- 5) In caso di nomina in udienza ex art. 97, comma 4 C.p.p. che richieda attività difensive il difensore di ufficio dovrà sempre richiedere al Giudice la possibilità di poter consultare gli atti per il tempo necessario a poter svolgere la difesa. In caso di diniego farà annotare a verbale la sua richiesta.
- 6) Il difensore di ufficio che venga sostituito ai sensi dell'art. 97, IV comma, C.p.p. esporrà al Consiglio dell'Ordine le ragioni della propria assenza nonché quella

della mancata nomina di un sostituto processuale.

7) Nell'ipotesi in cui, a seguito di segnalazione ai sensi dell'art. 105 co.4 C.p.p. da parte della Autorità Giudiziaria il difensore di ufficio ritenuto colpevole dell'assenza ingiustificata, all'esito del procedimento disciplinare verrà cancellato dall'elenco di cui all'art. 29 disp. att. C.p.p.

La valutazione della presenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio potrà essere nuovamente effettuata decorso 1 anno dalla cancellazione.

8) L'avvocato che chieda di essere iscritto in uno degli elenchi dei difensori di ufficio si impegna ad attenersi alle prescrizioni del presente regolamento che gli viene consegnato all'atto della presentazione della relativa domanda.

9) Il Consiglio dell'Ordine procede ogni due anni alla verifica degli elenchi dei difensori di ufficio, mediante richiesta scritta ai colleghi di confermare la disponibilità e la sussistenza dei requisiti di competenza professionale richiesti per la iscrizione, nonché, di aver adempiuto nel periodo antecedente a tutti i doveri di cui al presente regolamento.

La mancata risposta scritta, trascorsi trenta giorni dall'invio, costituisce rinuncia tacita al rinnovo dell'inserimento negli elenchi.

10) La Commissione difesa di ufficio del Consiglio dell'Ordine provvederà a monitorare periodicamente, anche in collaborazione con la Camera penale territoriale, l'effettività dell'esercizio della difesa di ufficio, e di procedere alle eventuali segnalazioni nonché alla verifica biennale degli elenchi.

## **Norme Transitorie**

Il Consiglio dell'Ordine, subito dopo l'approvazione del presente regolamento, procede alla revisione degli elenchi degli attuali difensori di ufficio, mediante comunicazione scritta .

Coloro che intendano rimanere iscritti negli elenchi dei difensori di ufficio dovranno compilare l'apposito modulo predisposto dall'Ordine nel quale:

- confermare la loro disponibilità;
- dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dalle nomine pervenute dalla Autorità Giudiziaria negli ultimi due anni;
- documentare il possesso dei requisiti per "l'iscrizione agli elenchi di cui al presente regolamento.

I colleghi per i quali sono pervenute segnalazioni da parte dell'Autorità giudiziaria, se non l'avessero già fatto, dovranno fornire adeguate giustificazioni al Consiglio dell'Ordine che valuterà le singole segnalazioni secondo le norme del presente regolamento.

La mancata risposta entro trenta giorni dall'invio s'intenderà quale rinuncia tacita all'iscrizione.

L'Ordine degli Avvocati di Bari procederà alla conclusione di tale verifica entro 6 mesi dall'approvazione del regolamento.

Tutte le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore il giorno successivo alla approvazione al Consiglio dell'Ordine di Bari.